

PREMESSA

La **Lega Nazionale Dilettanti** è la componente più numerosa dell'organizzazione calcistica inquadrata all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio, punto di riferimento per le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche di **Calcio a 11**, **Calcio a 5** e **Beach Soccer**, sia **maschile che femminile**, oltreché degli *E-Sports*, di cui organizza i campionati attraverso le sue strutture competenti, avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori e calciatrici non professionisti.

La Lega Nazionale Dilettanti, ha una articolazione territoriale che prevede sue strutture sull'intero territorio Nazionale. **20 Comitati Regionali, 107 Delegazioni Provinciali, 18 Delegazioni Distrettuali, 9 Delegazioni Zonali**, nonché a livello centrale **Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Dipartimento Beach Soccer e Divisione Calcio a 5**.

La **Lega Nazionale Dilettanti** annovera circa **12 mila società, 1 milione tra calciatori e calciatrici, 221.000 dirigenti e 86.000 squadre**.

Sotto l'egida della LND **ogni anno si disputano più di 600.000 gare**.

La Lega Nazionale Dilettanti è **l'Organizzazione sportiva dilettantistica più grande d'Europa**, unica per estensione e per presenza capillare sul territorio.

Attraverso la Lega Nazionale Dilettanti viene concessa la possibilità ad una larghissima parte della popolazione sportiva, che va dai 5 anni di età fino alle fasce più alte come, ad esempio, per il caso dei campionati ufficiali "over 30" e "over 35", nonché per quello cosiddetto "Amatoriale", di compiere attività in maniera organizzata e nel rispetto fondamentale della tutela sanitaria.

La Lega Nazionale Dilettanti riserva poi un impegno speciale sul fronte della salute e della prevenzione, con iniziative rivolte al monitoraggio costante degli atleti, **alla lotta al doping e all'educazione verso sani stili di vita**.

L'IMPATTO DELLA "RIFORMA" IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Il recente Decreto Legislativo **n. 36 del 28 febbraio 2021**, approvato in attuazione della Legge delega n. 86 dell'8 agosto 2019, recante riordino e riforma dello sport, impatta notevolmente sulle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, soprattutto per la parte relativa al **lavoro sportivo**, e sta determinando forti preoccupazioni per quanto riguarda l'aumento dei costi a carico delle stesse Società che, per la quasi totalità, sono **Associazioni non riconosciute** e basate sull'impegno di volontari.

Sino ad oggi, del resto, il legislatore si è sempre preoccupato di “agevolare” l’attività sportiva con una serie di norme - tra tutte la Legge n. 398/1991, l’art. 90 della Legge n. 289/2002 e la Legge n. 133/1999 – che hanno consentito una gestione meno onerosa e priva di molti adempimenti per l’attività degli enti sportivi dilettantistici.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL D. Lgs. N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021

A seguito delle disposizioni emanate dal D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, in attuazione della Legge Delega n. 86 dell’8 agosto 2019, recante riordino e riforma dello sport, si rappresenta la necessità di promuovere ogni iniziativa per modificare legislativamente le disposizioni stesse che dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2023, con particolare riguardo a quelle che regolano i rapporti tra le ASD/SSD ed i tesserati “dilettanti”,

Infatti, alcune delle disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 36/2021 renderebbero quasi impossibile la sopravvivenza del movimento sportivo dilettantistico che si basa su oltre 120.000 società e milioni di tesserati, costringendole ad adempimenti finanziari e burocratici insostenibili. Soltanto nel calcio le circa 12.000 tra società e associazioni sportive dilettantistiche curano l’attività sportiva di circa 2 milioni di tesserati dai 12 anni in su.

In sostanza, potrebbe verificarsi un tracollo dell’intero sport dilettantistico con conseguenze inimmaginabili.

In effetti, come peraltro riportato anche da molta parte della stampa specializzata nonché puntualizzato da molti dei massimi Dirigenti di vertice dello sport italiano, notevoli sono state e permangono le perplessità che molte delle norme recate dal D. Lgs. n. 36, destano nel mondo sportivo dilettantistico e soprattutto nelle società e associazioni sportive dilettantistiche che costituiscono lo “zoccolo duro” dello sport italiano, le quali si reggono sul volontariato di centinaia di migliaia di soggetti e che con la loro attività rendono possibile, a volte, anzi spesso, sostituendosi allo Stato, a milioni e milioni di ragazzi, giovani e meno giovani di praticare lo sport, e di inserirsi nella vita sociale, costituendo, nel contempo, un formidabile bacino per la formazione dei campioni che daranno prestigio e lustro al Paese.

In particolare, la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti hanno da sempre affermato, e ancora oggi lo ribadiscono, che il calcio dilettantistico è il fiore all’occhiello dell’intero movimento calcistico nazionale.

Molte delle norme introdotte con i Decreti Delegati e, in particolare con il D. Lgs n. 36, recante, tra l’altro, disposizioni in materia di lavoro sportivo, apportano consistenti modifiche sia dal punto di vista civilistico, sia fiscale sia previdenziale nel mondo sportivo dilettantistico procurando notevolissime difficoltà alle ASD e SSD che finora hanno potuto godere di molte norme agevolative – tra tutte la Legge n. 398/1991, l’art. 90 della Legge n. 289/2002 e la Legge n. 133/1999 – che hanno reso meno pesante la gestione finanziaria e amministrativa degli enti sportivi dilettantistici.

Le norme che più interessano da vicino le ASD/SSD, sono quelle recate dagli artt. 15,25, 26, 29, 30, 31, 34, 36 e 37, ma quelle che più stravolgono pesantemente la vigente disciplina che regola i rapporti tra le ASD/SSD, gli atleti dilettanti e altri collaboratori sono quelle recate dagli artt. 25, 29, 36 e 37, che devono essere assolutamente modificate per evitare il tracollo del mondo sportivo dilettantistico.

L'art. 15 del D.Lgs 36/2021 prevede che:

1) *“Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva”*

2) *“Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato ...”*

Sembrirebbe che per le associazioni sportive dilettantistiche, tutti i tesserati compresi gli atleti, nel momento in cui vengono tesserati acquisiscono il diritto di partecipare alla vita assembleare dell'associazione, con la possibilità addirittura, tra l'altro, di poter (i) ricoprire tutte le cariche elettive e (ii) approvare i rendiconti annuali. Ovviamente non potrà essere così.

Infatti, ciò contrasta con l'attuale configurazione giuridica del tesseramento.

C'è sempre stata ed è giusto che continui ad esserci una netta distinzione tra associati e tesserati, così come anche ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.18/E del 01 Agosto 2018 dove, al punto 7.1 afferma: *“Occorre precisare che gli obblighi relativi alla democraticità del vincolo associativo devono essere rispettati dall'associazione sportiva dilettantistica nei confronti dei soggetti aventi lo status di associato della stessa associazione, vale a dire nei confronti di coloro che sono uniti dall'associazione dallo specifico vincolo giuridico derivante dall'adesione al contratto associativo. Per quanto riguarda i soggetti tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate), nel caso in cui tali soggetti non rivestano anche lo status di associati dell'associazione sportiva dilettantistica, nei confronti degli stessi non sussistono gli obblighi relativi all'attuazione del principio di democraticità”*.

Da rilevare, infine, che l'eventuale inquadramento come lavoratori sportivi degli atleti pone gli stessi in un'ottica di contrapposizione di interessi, che appare difficilmente conciliabile con un rapporto associativo.

Con l'**art 25, comma 1**, è stata eliminata qualsiasi differenza tra professionisti e dilettanti.

Infatti, viene stabilito che *“E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’istruttore, l’allenatore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui al successivo articolo 29”*.

Va subito evidenziato che anche il “direttore di gara” è considerato “lavoratore sportivo”, la cui attività sportiva finora non è mai stata considerata “lavorativa”.

Con il **comma 2** è stato precisato che l’attività di lavoro sportivo, posta in essere sia da un professionista che da un dilettante, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

Non appare possibile non operare una netta distinzione tra professionismo e dilettantismo sportivo. La disposizione in argomento non tiene in alcun conto che l’attività sportiva dilettantistica è svolta da soggetti che, nella maggior parte dei casi, almeno per quanto riguarda il calcio, non esercita l’attività sportiva traendone il sostentamento della propria vita, ma soltanto per dare libero sfogo ad una passione calcistica sottoponendosi a volte ad allenamenti e sacrifici che sottraggono spesso tempo al proprio lavoro ed alla propria famiglia.

La riforma deve necessariamente prevedere la figura del dilettante. Colui che dietro un piccolo rimborso spese mensile non può essere considerato, a tutti gli effetti lavoratore sportivo. Non si possono paragonare il dipendente che dopo 8 ore di lavoro va ad allenare i bambini ed i ragazzi, o lo studente che dopo la scuola tre volte la settimana va ad allenarsi per la partita domenicale, rispetto all’atleta che si allena otto ore al giorno, per competere sia a livello nazionale che internazionale.

A nostro parere, quindi, necessita prevedere anche la figura del dilettante, mantenendo l’attuale tassazione agevolata dei redditi diversi.

Pertanto, sarebbe opportuno collegare il concetto di dilettantismo ad un corrispettivo di entità tale da escludere che lo stesso possa qualificare il lavoro sportivo dilettantistico come fonte primaria di guadagno dello sportivo.

Ne consegue la necessità di modificare profondamente l’art. 29, richiamato nel primo comma dell’art. 25, modificando, peraltro, il termine anacronistico “amatore” in “dilettante”.

Appare indispensabile, quindi, modificare l’**art. 29** eliminando, *in primis*, il riferimento alla “gratuità” ed alla “occasionalità” della prestazione sportiva dilettantistica, nonché modificando il termine “amatori” in “dilettanti”.

Necessita, quindi, determinare il limite del compenso che il “dilettante”, come sopra precisato, può trarre dall’attività sportiva dilettantistica, eliminando il concetto che le prestazioni dilettantistiche non possano essere retribuite e individuando il limite stesso in quello fissato dalla normativa fiscale che da sempre ha agevolato detto compenso non assoggettandolo a tassazione per i primi 10.000 euro e a tassazione con

ritenuta IRPEF alla fonte per i successivi euro 20.658, riconoscendo la valenza sociale del dilettantismo sportivo.

Va da sé che detti compensi fiscalmente sono considerati “redditi diversi” e, come tali, non assoggettabili a ritenute previdenziali.

La corresponsione di un importo superiore ad euro 30.658 annui potrebbe essere assoggettata, oltre che a tassazione IRPEF normale e, quindi, a ritenute a titolo d’acconto, a ritenute previdenziali. Pertanto, la modifica da apportare all’art. 29, senza alcuna perdita di gettito, potrebbe consistere nel disporre che l’ammontare dei premi, compensi, indennità di trasferta e rimborsi spese forfetari che supera i limiti reddituali di cui sopra comporti l’assoggettabilità dell’importo stesso, superiore a euro 30.658, alle ritenute previdenziali di cui alla Gestione separata INPS.

Per gli sportivi dei settori dilettantistici che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria.

Alla modifica dell’art. 29 consegue quella dell’**art. 36** che reca norme in materia di trattamento tributario.

In particolare, il **comma 6** dell’articolo dovrebbe prevedere che la qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 97, dei premi, compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa erogati nell’esercizio diretto attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, entro il limite reddituale per l’esenzione di cui all’art. 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e nel limite di cui all’art. 37, comma 2, della legge 21 dicembre 2000, n. 342, ai fini dell’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ai fini IRPEF. Per “premi” e “compensi” “erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” si intendono gli emolumenti di cui al comma 2 dell’art. 29. L’importo superiore a detto ammontare è assoggettato alle ritenute previdenziali di cui alla Gestione separata INPS.

Anche il **comma 4 dell’art. 37**, che regola i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale andrebbe modificato disponendo che *per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni degli articoli 29 e 36.*

Da ultimo, per quanto attiene la prevista “**certificazione**” dei contratti di lavoro sportivo, il **comma 3 dell’art. 25** rinvia agli Accordi Collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, l’individuazione di indici delle fattispecie utili ai fini del procedimento di certificazione dei contratti di lavoro

con la previsione che in mancanza di questi accordi, si terrà conto degli indici che saranno individuati con apposito DPCM.

Attesa la particolarità del settore sportivo si auspica che fra gli Organismi preposti alla “certificazione”, come riconosciuti dal Ministero, possano essere inserite anche le Leghe e le Federazioni Sportive.